



COMUNE DI MONTEROSI

Provincia di Viterbo

Via Urbano del Drago, 37 – C.A.P. 01030
Tel. 0761.699444/5 – Fax 0761.699664
sindaco@comune.monterosi.vt.it

N. **12 / 2014** - REGISTRO ORDINANZE

Oggetto: **PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI.**

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Ritenuto di dover adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano, nonché per quelle poste ai margini delle strade a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra espresso e per la natura della materia trattata, di adottare un provvedimento che abbia carattere di contingibilità ed urgenza;

Vista la L.R. 39/02 e ss.mm.ii;

Visto il Reg. Reg. 18/04/20005, n.7;

Visto l'art. 36 e 38 della L. 142/90;

Visto il D.lgs. 112/98;

Vista la Legge 24/11/1981, n° 689 "Modifiche al Sistema Penale" e s.m.i.;

Vista la legge 24/02/1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D. L.vo n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2014 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere completamente eliminati.

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dal Comando della Stazione C.F.S. ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

RENDE NOTO

Che, in caso d'inadempienza, la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza, provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione e dare comunicazione all'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. e manutentivo, per l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico dell/i contravventore/i.

SANZIONI

1. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal *15 Giugno al 30 Settembre*, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro **1.032,00** e non superiore ad *euro 10.329,00*, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale;

2. nel caso di mancata pulizia dei terreni privati confinanti con: strade di ogni ordine e grado, con boschi e terreni cespugliati o in vicinanze a civili abitazioni, orti, stazzi per armeggi di ogni tipologia, verrà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a *euro 25,00* e non superiore a *euro € 500,00*, ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L.N. 3/2003 che introduce ed integra l'art. 7 del D.Lvo n. 267/2000;

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Sala Operativa Regione Lazio (Tel.803555 - numero verde)
 - Comando Prov. le Vigili del Fuoco di Viterbo (Tel. 0761129231)

- Corpo Forestale Comando Stazione Ronciglione (Tel. 0761652576 e/o 1515)
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0761699445 – Cell. 3470683005)
- Polizia Locale (Tel. 3460044740)
- Arma Carabinieri (Tel. 112)
- Questura (Tel. 113)
- Stazione Carabinieri (Tel. 0761559035)

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga resa pubblica alla cittadinanza su tutto il territorio Comunale mediante, affissione di manifesti e affissione all'Albo Pretorio del Comune.

La Polizia Locale, il C.F.S. e le Forze dell'Ordine, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori ; il pagamento degli stessi dovrà essere eseguito sul conto corrente postale N° 11670015 intestato al *Comune di Monterosi servizio tesoreria* indicando la causale del versamento con il numero del verbale notificato e consegnando copia del pagamento all'*Ufficio Tecnico del Comune di Monterosi*.

- Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

Monterosi li, 03 giugno 2014

IL SINDACO

(Dr. Sandro GIGLIETTI)

